TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0425**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi

https://www.techeudine.it/fondo-joppi

https://www.sbhu.it/

D6.

425.
Joppi

CAPITVLA SANCTI MONTIS PIETATIS SACILI

1566.

i

Hieronimus Priolus Dei Gratia Dux Venetiarum
Nobilib. et Sapientib. Viris Petro Gritti, de suo
mandato Potestati, et Cap.º Sacilli, et successoribus suis
Fidelibus Dilectis salutem, et Dilectionem. Affectum:
Sono comparsi, i giorni passati alla presentia della
Sig.ria Nostra li Sp.li D.o Faniente de Fanienti, et
D.o Anniballe Ocio Ambasiatori di quella Fede=
lissima Comunità nostra, et ci ãno presentato alcuni
Capitoli in materia d'instituire, et indrizare uno
Monte di Pietà in quella Terra nostra, insieme
con lettere nostre di 5 Maggio prossimam.te passato,
supplicandoci la confermatione di essi. Onde noi
che desideriamo di sattisfare essa Communità in
quello che li possi essere di commodo, et satisfatio=
ne, col Collegio nostro, il qualle hà ricevuto autori=
tà dal Senato à primo di Giugno passato habbiamo
confermati, et approvati essi Capitoli, et per tenor
delle presenti quelli confirmamo, et approviamo
cometendovi con l'auttorità del detto Senato che
quelli debbiate osservare, et far osservare, et
esequire da ciascheduno inviolabilm.te, et
registrar nelli atti di quella Cancelaria à memoria
delli successori. Tenor autem supplicationis predicte
partis capte in Consilio Rogatorum, et Capitulorum
sequitur, ut infra Videlicet.

Ser:mo Prencipe, et Serenisma Signoria A piedi di Vostra Serenità supplicano D. Fariense de Farienti D. Aniballe Ocio Oratori della spet: Communità di Sacille, che essendo statto preso sotto li 9 del presente mese nel spetta: Consiglio di essa spe: Communità parte di Istituire, et indrizare uno Santo Monte di Pietà con li Capitoli, et ordini che uoni uostra serenità si proponeno a beneficio Universale et de Poueri di Cristo, affine che inuiolabil.te s'habbia da osseruare, la si degni partecipando della gratia sua solita à suoi fedelli confirmare gli ordini, et institutioni predette à Gloria di S. M.; et à consolatione de Poueri di Christo benedetto nell' istesso Modo, et ordine che la s'hà degnato di conceder à tante altre sue Città, et Castelle ciur= conciiine, et alla Buona gratia sua humilmente si raccomandiamo.

MDLXVI Die p.o Junij in Rogatis

Che per auttorità di questo Conseglio sia datta libertà al Colegio nostro di poter con li duoi terzi delle Balotte espedir li Capitoli presi nel Conseglio della Spe: Communità di Sacil in materia di far

un monte di pietà, et tutto quello che per detto Conseglio sarà fatto sia sempre, et valido come se fatto fosse per questo Consiglio.

In Christi nomine Amen Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo Sexto inditione nona Die nono Mensis Aprilis in Consilio Convocato More solito sono Campane in Palatio Cla:mi D: Potestatis, et Capitanei Sacili, in quo quidem Spet: Cons:o Posita fuit pars per antelatum Clar:mum D: Potestatem, et Capitaneum, et D.D. Provisores tenoris ut infra Balotata, et Capta ad bussolos, et Balotas prosperas numero tresdicim non obstantibus Contrarijs tribus una insincera.

Tenor partis Capte, et Capitulorum sequitur.

Si ve per esperientia che niuna virtù merita più laude di quella che è approvata dal Testi=monio di Dio et niuna altra cosa esser più gratta a S.a M.a quanto la Carità perfetta verso il prossimo con la quale amano lo stesso Dio. È dunque offitio d'ogni fedel Christiano, et che ogni ben instituita Republica di pro=

curar

3 tutte quelle cose, à gloria di sua divina Maestà che si rappresentano, et utili, et honor perpetuo di tutta la universita del popolo suo. per tanto vedendosi per l'essempio che molti altri luochi che sono dottati di simili opere santis.me quanta consolatione et utilità incredibile apportaria à questa Communità Mag.ca la institutione di uno Santo Monte di Pietà –

L'anderà parte posta in questo Spett. Consiglio per lo Clar.mo S.r Piero Gaioti per lo Felicis.mo Dominio Veneto Podestà et Cap.o di questo loco dignis.mo, et per li Spett. D. Francesco Varize, et D. Hortensio Hettoreo honorandi Proveditori di questa Mag.ca Communità che a Gloria di Dio Benedetto, et del Glorioso S.r Santo Nicolò Protettore di questo locco à consolatione ancora de poveri di Christo sia preso di instituir, et indrizar un Santo Monte di Pietà in questo locco di questa Terra che parerà più conveniente et di eleggier alli procuratori, et conservatori di questa Loduesl,

et fruttuosa opera con Conseglio però à parer del Clar.^mo Rettor et con li Capitoli, et ordini seguenti nell'ordine sotto, nottato etc.

P.° Che in un locco sicuro, il quale serà detto da quelli che saranno eletti nel modo, che parerà nelli seguenti Capitoli sia posto una Cassa, ouero Scrigno con quattro chiavi diverse nella quale siano, et debano esser riposti tutti li dinari, che per alcun modo, via, ragion ò forma quocuis modo perveniranno al d.to Santo Monte, due de quelle chiavi stiano nelle mani delli duoi più vecchi detti Conser=vatori di questo Santo Monte del genere de Cittadini, et le altre due nelle mani delli due più vecchi suoi Colega del genere de Popolari, et similmente in detta Cassa ouer Scrigno siano posti li tre libri infrascritti diuersi, in lo primo di quelli si contenghi et sia scritto ogni sorte di dinari et beni mobili et immobili che saranno datti et liberal.^te donati, ouer lassati

4 à detto Santo Monte. Nel secondo medesimamte.
siano scritti tutti, et cadauna sorte de dinari
prestadi de depositi, che saranno deposti in detto
Monte Santo, specificando particolarmente
la qualità del dinaro prestato, ò depositato,
il nome della persona il giorno et anno
dell'imprestado, ò deposito per quanto tempo
havesse da star in detto Monte, et all'incontro
la restitutione col giorno, et milesimo di
essa affine che in ogni tempo si possa veder
particolarmente il ricever, et restitutione
in ogni caso. Nel terzo poi sia tenuto
conto, et scritto tutto quello che di tempo
in tempo sarà tratto di d.a Cassa per li Con=
=servatori infrasti. et datto alli Massari
per dar à Poveri secondo li ordini, et infrasti.
capitoli, et all'incontro sia nottato tutto
quello che per essi Massari sarà restituito
in Cassa à detti Conservatori nel qual
libro sia contenuto il tenor delli presenti
capitoli, li quali nihilominus siano doppo

la confermatione loro registrati nella Canc.ria
Criminal di questo Locco etc.

2 d.o che ogni anno principiando l'anno presente nel giorno di San Giorgio siano eletti nel modo sogliano gli altri officij, otto Conservatori, quatro del genere de Cittadini, et quatro del genere de Populari, l'officio delli quali habbia, à principiar al primo giorno delle di Pasqua di Maggio di anno in anno, et l'off.o loro sia attender alla Cassa secondo farà bisogno unitamente, ò almeno quelli che teniranno le quatro Chiavi, et con fede, et carità et con ogni diligenza procurar la conservatione et augumento di detto Monte, et si come si anderà accolgiendo continuamente far riponer in d.ta Cassa tutti li dinari pertinenti, et depositadi et di quelle cavar lire duecento per fiatta, et non più per dar alli massari sopra detti per impiegar à Poveri di Christo secondo gli Capitoli infra nottadi, ma per vestituir, à

5 chi haueva imprestado ò, depositato possano, et debbano Cauar ogni quantità secondo che sarà bisogno, et quella restituire integralm.te secondo il tempo, et la forma dell'imprestado, et habbino da riceuer dalli detti Massari ogni quantità à loro restituita per quelli à chi fosse stà imprestado, et il tutto far nottar per lo Nodaro à ciò deputado particolarm.te Da che persona poi chi, et in qual giorno, et anno in libri sopra detti che si teniuaño in d.ta Cassa, et di quella non si possi detti libri per alcun modo ocorentia, ouer ragi.ne Cauar se non tanto quanto in essi si scriueva et subito siano risevati in essa Cassa, et che di essa Cassa Cauar non si possa denaro alcuno per alcuna Cazione, ne qualumque se fusse, eccetto le sopra dette, et di quelli che saraño Cauati, ouero che si trouerano riscossi ò per alcun altro modo esser appresso li Massari, ò sia appresso alcun delli Conseruatori. Non possino usar per se, ne per seruir ad altri se non come in essi Capitoli si contiene

sotto pena di periurio, et di pagar il doppio
più per pena al monte predetto, et di esser
privati dall'Officio loro inperpetuo, et così
quelli che contrafacessero, come quelli che
ciò comandassero, ouer quello consentissero.

3.° Che ogn'anno nel detto zorno, ouer modo antedetto
dalli Conservatori, et Nodaro sia elletto Massaro
con salario honesto da esserli deputado per
lo Clar.mo Rettor et Spett. Conservatori, da esserli
solo del d.o Bagattin, che si trazerà dallo imprestido
o d'altre elemosine in caso chel Bagattin non suppli=
sse, et il Massaro predetto non habbi ne possi hauer
altro offitio, che il sopradetto, et con presentia delli
prefatti Conservatori, ò almeno di due di loro,
uno de Cittadini, et l'altro de Popolari habbia fede=
=lmente, et con solecitudine ad imprestar li dinari
che si saranno designati per quelli Spett. Conservato=
=ri imprestando à persone pouere bisognose solam.te
habitante nella Terra di Sacile, et sua Podestaria
fino alla somma di ducatto uno (L) 6:4 per pegno,
et per famiglia, non più per li primi quattro anni
della direccione del monte, et passatti gli anni quattro
possino prestar fino à ducati due all'anno sopradetto con
pegni sufficienti, et equivalenti almeno per il 3.°

di più del dinaro imprestado, et questo si osservi nelli Argenti, et Cose pretiose et sicure, ma in Pani, et cose variabili di valuta vagliano li pegni almeno la metà più di quello s'impresta sopra tai pegni zurando li Pegnoranti esser persone bisognose, et tuor il dinaro per suo uso et non per altri, ne valersi d'alcuna cosa vitiosa ò disonesta, et li pegni esser proprij, et volendo d'altri, che si possi imprestar per altri che la persona che torrà i dinari sij conosiuta non sospetta, zurando che ella riceve il dinaro per persona habitante in sa Villa ò Podestaria, et non d'altri, et per honestà, et necessaria Causa, dichiarando che non si possi imprestar à figlioli di Famiglia senza espresso consentimento del Padre ne à famegli d'altri sapendo quelli esser famegli, dechiarandoli che l'impresta che l'impresta il danaro per anno uno, et non più facendoli un Bolletino della qualità del pegno del nome et cognome del ricevente, et del Tempo et li detti pegni non possino esser sequestradi, ne venduti per alcun, salvo che se li detti si tro=

=uassevo d'altri che di Colui che li haueua
prestadi in quel caso il Prion. facendo fede del
suo dominio possa quello riceuere sborsando
tamen al detto Massaro il credito del Monte,
et poi quello che lui haueva sborsato habbi
regresso contro chi hauesse impegnato, et
possino li pegnoranti risquoter li loro pegni
dal Massaro ogni uolta che à Loro piacevà
fin tanto che non saranno uenduti, sborsando
al d.to Massaro il dinaro hauuto sopra il pegno,
et Bagattino uno per lira al mese per la
mercede che si deue dare del Massaro, et
Nodaro, et altre spese estraordinarie, come Carta
Ingiostro, et libri come di sotto si dichiarerà,
et se per caso quel giurasse hauer perso il
Bolettino, esso Massaro ritenendo sigurtà di
non hauer alcun danno per la restitutione di
detto pegno debbi restituirlo, et se detto Massaro
tolesse pegno manco sufficiente, uada all'inte=
=resse, et danno suo, hauendo però lui regresso
sempre contro quelli da chi hauesse hauuto detti
pegni, et sia obligato detto Massaro hauer
buona custodia delli d.ti pegni, et non possi ne
esso Massaro, ne alcuno delli Conseruatori imprestar

7 alcun pegno, ne alcun di quelli usar sotto pena 4
de lire cinquanta per Cadaun pegno, che imprestassero
ouer usassero, et di esser priuo imperpetuo di
talle off.o di quelli pegni se per Caso si smarissero,
ouer deteriorassero p Colpa ouer negligentia
sua sia obligato lui a pagarli. se ueramente
per diuin Giud.o, ouer senza sua Colpa, ò
negligentia Massime de sorzi, ouer donole, tenen=
=doli almen due Gatte nel Locco delli pegni,
uadano à dano de chi fossero detti pegni, et
tamen essi che haueranno riceputo l'impresstido
siano obligati restituir al monte il suo Credito
et se per Caso quelli non hauessero da pagar
uada ad'esso Monte, et sia obligato detto Massaro
a render conto nel fine del suo off.o, et non
auanti ogni uolta che parerà alli spett:
Conseruatori con la presenza del Clar:mo Rettor, et
spett. Procurad.ri mostrandoli dinari scritture, et pegni
che sarano apresso lui, et nel monte, et auanti
che lui entri nell'off.o suo che sarà nel pr.mo
Giorno delle Feste di Pasqua di Mazo sia obligato
à dare una sufficiente ò più piaggeria per
l'amministratione del suo Officio fino alla summa
de ducatti n.o cinquecento etc.

4.° che ogni anno nell'istesso giorno de San Zorzi
nel giorno che si elegono gli altri offitij sia
eletto un sufficiente Nodaro di Buona vita,
et fama del Capitolo de Nodari di questa Terra
con salario conveniente da esserglj costituito per
li Spett. Conservatori sopra detti con Auttà, et
intervento del Clarisimo Rettore, il qualle non
gli possa esser datto de altro dinaro che di
quello che si trazerà del Bagattin dell'impuestado
offine che mai in alcun tempo il Capitale di esso
santo Monte patisca intacco alcuno, et il Nodaro
predo. sia tenuto, et debba fedelmente, et soleci=
=tamente scriver nelli detti tre libri della Cassa
tutto quello che accaderà à scriver in essi, et
anco sopra gli altri libri che saranno fuori della
Cassa quel med.mo tenor scriver debba, et quando
accaderà, et in un altro libro il tratto et il sopra
abbondante delli pegni vendutti, et à chi et per qua=
=nto si venderanno li pegni et de chi quelli erano
et à detti libri sia datta fede così in Giud.o come
extra iudicium, et oltra di ciò sia tenuto esso
Nodaro sopra una Tavoletta estesa nel detto Monte
nel locco dove s'impresterà registrar il tenor delli

presenti Capitoli, acciò che da ogn'uno possi esser veduti, et quelli della Cassa non si habbino à smarir, sia anco obligato di Mese in Mese a scriuer tutte le partide de pegni del Libro Zornal nel Libro Grande à ciò deputado regolarmente, et distintamente di tempo in tempo, et tenir conto d'ogni scritto che parirà necessario alli detti Conseruatori et Massaro, et non possa riceuer altro premio, che il salario semplice che gli sarà deputado per li detti Spett. Conseruatori come di sopra sotto pena di priuation di tal Carico, et di mai più poter esser eletto et perder il salario suo, et altre tanto più per pena da esser applicata à detto monte, ò sopra di quello, et di ciò sia cognitione il Clar.mo Rettor, et Spett. Conseruatori, che per tanto si doueranno ogni fiatta che sarà bisogno ecc.

5.° Che detti Conseruatori siano tenuti et obligati immediante con ogni prestezza, et diligentia parlar à tutti della Città, et ogni altro che gli parerà necessario, et conueniente et con ogni Carità da tutti intender quello Cadauno per sua Cortesia vuol donare al d.to monte

di Pietà; facendo notar l'offerta di Cadauno in un libro à ciò deputado al qualle sia datta piena fede, et per più maggior prestezza, et espediente debbano dividersi in quatro parte. Uno de Cittadini, uno de Popolari per ogni parte pigliandosi Cadauno di essi la porcione della Città per far tal investigatione.

VI Che tutti quelli che saranno eletti nel modo Come di sopra dechiarito nelli offitij siano tenutti di accettar, ne possino reccusar tal Carico se non con escusatione da esserli admessa per lo Clar.mo Rettor sotto pena de Ducatti quatro per Cadauno che reccusasse da esser aplicata all'institutione et fabrica del monte santo Pred.to sendo presenti all'elettione, et non essendo presenti, ma intimati per l'officiale della Comunità, debbano venir im=mediate à far sua scusa dechiarita s'intendi=no di accettar, et usar raggion alcuna in sua scusatione, offine che conosciuta legitima per lo Clar.mo Rettor sia fatta ellettione in suo Locco loro delli medesimi elettionarij quali debbino elegier un altro del med.mo genere, che fosse quelli che havesse reccusato, et non venendo

9 s'intendi hauer accettato, et non possi più refiutar, et in caso che alcun delli eletti fossero absenti, ouero per altra causa legitima impedito uenir à far sua escusatione, sia in libertà del Clar.^mo Rettor di far all'hora, et elleggier un altro come di sopra ouero di aspettare il ritorno dell'eletto impedito, et allegando legitima escusatione debba dalli stessi elettionarij elleggier alla presenza del Clar.^mo Rettor un altro del med.^mo genere che sarà quello che auerà refiudato, et gli elettori si intendano, et siano sempre et in ogni caso sigurtà principali di quelli che loro elleggeranno di quello importerà il maneggio loro, et intacco che facessero nelli officij predetti quando cumque, et qualiter cumq; et quomodo cumq;, et non essendo li debitori Idonei in tal sicurtà a giud.^o del Clar.^mo Rettor detti eletti subito rimasti illico, et immediate siano tenuti dar una sicura sigurtà sufficiente almeno di ducatti cinquecento a giud.^o del Clar.^mo Rettor approbato, et cetera —

VII Che essendo bisogno per conseruatione, et gouerno di d.^o monte hauer buona et sicura casa, casse banche, et libri, et altre spese, et anco à sotisfar

li sopradetti Massaro, Nodaro, et uno ò più famegli
conuenientemente, come è giusto, et honesto, et
aciò che fedel, et legalmente habbiano a far
il suo offitio al presente non sia altro modo sen=
=za diminution del monte ogni persona che tarà
ad' imprestido dal detto monte, et quando così
scuoderà il suo pegno ò non scuodendolo quando
che esso si uenderà, come di sotto si dirà dal
tratto di quello, oltra li dinari che dal monte
gli saranno stati prestadi pagar, ouero trazer
si debbi denaro uno per lira al mese, et a ragion
di mese di quello sarà stà imprestado per sattisfation
di dette spese, et in Cappo di Cadaun anno fatto
il Conto di dette spese, et di quanto si raccoglierà
per pagam.to di detto dinaro per lira se quello
non basterà al sattisfar di detta spesa debbasi
supplir di quello che dai pro si trouerà del
detto pagam.to sattisfacendo il Massaro, et così si
osserui in tutte le spese, et se ueramente di
questo dinaro si trouasse esser raccolto più di
quello importassero dette spese, subito farsi
debba una crida che di tal auanzo ogn'uno

si havesse pagato, trà l'termine di giorni quindici debba venir à dimandar la sua ratta, la qual liberamente gli sarà datta, et non ven=
=endo, trà il detto termine tutto quello che avan=
=za, che resterà sia dispensato à Poveri di Christo di modo che nulla di quello resti al detto Monte, et à detto Massaro, et Nodaro, siano pagati li suoi salarij per li Spett: Conservatori et da se stessi non possino tuor ne ottenir dinaro alcuno, ne de alcuna persona tuor. altro pagamento ne dono sotto pena di restituir il quadruplo, et di esser privati dell'offi.°, et di più pena ad arbitrio del Clar.mo Rettor.

VIII Che passado l'anno dapoi che sarrano stati prestadi li dinari sopra li pegni, subito il d.to Massaro sia obligato dar notticia alli novi Spett: Conservatori li quali sotto pena de lire cinquanta da esser applicade al Monte per cadaun delli Conservatori, et Massaro per chi restasse siano obligati tre giorni ogni mese continui fatto prima estimar tutti li predetti pegni per persona Idonea esperta in simil cosa sacramentati, et che non compraranno de detti pegni da esser detto ogni volta per sorte

da essi spett. Conservatori, et Clar.mo Rettor a tal estimatione senza altro premio, et sonata prima ogni di la Campanella del Commun per tre di= avanti, acciò le sorte vengano à notitia d'ogni= =uno su la Piazza, over Lozza del Palazzo per torre detti pegni, acconciati prima li Bolettini, si che li nomi non si possino vedere da altri, et facciasi lo incantar de detti pegni, et trovandosi le settimane di quelli ò più se possino vedēre da altri, et facciasi incantar detti pegni nel primo incanto; ma non trovandosi tanta quantità si debba indusiar fin al terzo incanto nel qual al tutto se habbia deliberar per quello che di essi si poterà haver, et se fossero vendutti meno di quello die haver il Monte sia obligato detto Massaro, come è detto di sopra, et acciò che lo Massaro, il qual tal pegno haverà tolto, se all'hora fosse uscito del suo officio di tal deliberatione de pegni doler non si possa, et a detto incanto sia chiamado, et et volendo lui per se tal pegni, dei quali non ritrova il credito del Monte possa quelli tuor, sattisfacendo esso à quanto per tal pegno

doueva hauer il monte, intendendo sempre se questo sarà auenuto p colpa sua nel teuor del pegno, ma se quello seguisse p deteriovacione auouata nel pegno osservati li Capitoli del Monte, et se da tal deteriovatione sarà auenuta per Colpa delli Massari se intenda esser per Colpa di quello che si ritrouerà Massaro quando il pegno si uende, se il tempo della Consegnacio=ne à lui fatta non hauarà fatta notta in libro di tal deteriovatione, et se più haueranno uenduti li pegni, quello più liberamente sia restituito à Colui de chi sarà stato detto pegno ouero ad altri che hauessero raggion in tal resti però obligatione contratta con il Patron de pegno, et si per Caso non si trouasse qual tale ne suoi her: quel auanzo uadi in augumento del detto Monte, in tal incanti non si possi in altro modo uender beni d'alcun altra sorte se non beni pertinenti al detto Monte, et delle cose uendute del detto Monte, alcum delli officiali cioè Conserua=tori, Massaro, Nodaro, famegli, et Cadaun altro per alcum modo interuente al gouerno del detto monte, et habitanti con essi non possino Comprar, ne hauer intelligenza con chi Comprassero sotto pena di periurio, et di esser priuato dell'

IX

offitio et di ducatti cinticinq. per Cadauna volta
che contrafacesse delli quali due terzi cadano
al monte, et l'altro terzo all'accusador, et con
quelli istessi modo, et ord.e presente l'estimati=
=oni siano uenduti tutti gli altri beni mobili,
et immobili, che per Cadun modo peruenissero
in d.to monte dechiarando che ogni persona, la
qual all'incanto comprerà di detti pegni, sia
obligato esborsar il precio per il quale gli sarà
stato delliberato, il pegno, et non esborsando
all'hora tal pegno sia uenduto ad'altri a dañno
et interesse di chi prima hauerà comprato
et ad'utile di chi fece il pegno etc.

IX It. sel nascesse differentia ueruna per Cason di
detto monte trà il Nodaro Massaro, et fameglio, et
altro particolar persone per pegno, ouer per altra
Causa pertinente al d.to monte, che li sopradetti
spett. Conseruatori debbano esser Giudici, et habbino
à conoscer, et terminar tali differenze somariamente,
et de plano senza strepito ò figura di giuditio,
senza alcuna dilacione et spesa, et quello che
per la Maggior parte di essi sarrà ordinato
habbia esecutione et se alcuno si uolesse agualer
della appellatione si diuolga al Clar.mo Rettore

12 il quale sia tenuto proceder summaria.te come
è detto, et quello che per lui sarà dechiarito
habbia esecution senza alcuna appellatione.
Se nevamente nelle giudicature di essi Sig.ri
Conservatori nasserà discordie alcuna il Clar.mo
Rettor debba in esso Giuditio intervenir, et
decider esse discordie, e sia inappellabile &c.

X.mo Che tutti, et Cadauno delli sopra detti Conservatori
Massaro, et Nodaro nel principio del loro off.o
debbano giurar in mano del Clar.mo Rettor di
far bene, et legalmente con diligenza, fede
fede, et Carità et tutto quello che à detto
suo offi.o aspetterà secondo la forma delli
presenti Capitoli, et non facendo incorrino in
pena di periurio, et di ducati dieci ogni volta
che contrafacessero all'ordine del detto Ponte
et di esser privadi di tal officio, salve le
raggion del sindicado, et l'offitio suo durar non
possi più d'un anno il qual finito tutti, et
Cadauno di loro debbano esser sindicadi per
detti Sindici alla presentia del Clar.mo Rettor, qual
sia per terzo in Caso di discordia, et alla presentia
delli Sig.ri Proved.ri, che per tempo saranno da
esser elletti l'anno susseguente nel giorno di

San Zorzi nel modo che si elezono gli altri offitij, uno de quali sia del genere de Cittadini l'altro del genere de popolari, et facendo com=
=messo mancamento alcuno siano publicati, et di più puniti per la qualità del mancamento secondo l'ordine delle Cause Criminali etc.

XI Ancor sia dchiarito che in caso che alcuno delli sopradetti Spet. Conservatori nel tempo del loro offitio ueniseru a morte, ouer per altra occasione urgentiss.ma da esserli admessa dal Clar.mo Rettor conuenisse esentarsi per il restante del tempo del suo off.o ò per la maggior parte di quello, per detti Spet. Conseruatori remanenti, et con l'interuento del Clar.mo Rettor sia fatta ellettione d'un altro loro Collegga del genere che fosse quello che mancasse, ò sia citadino ò popolare, il quale habbia à star solamente per il tempo remanente in detto off.o. il medesimo far si debba in caso che mancasse il Massaro, ò Nodaro all'ordine de quali sia aggionto che in modo alcuno nelli esercitij loro non possino ne debbano sostituir persona alcuna in luoco loro, ma debbano personalm.te assistere, et seruir

si come occorrerà sotto pena di privation
del loro off.tio di mai più poter esser elletti
a tal Carico, di perder il salario loro, et
pagar altre tanto più per pena da esser
applicata alla recuperation del Monte ò
d'altre spese di lui neccessarie al quale ordine,
etiam s'intendino esser sottoposti ogn'uno
delli Conservatori predetti con pena di priva=
=tion sopra detta, et di pagare ducatti dieci
da esser applicadi al modo sopra detto.~

XII Che passato l'anno del dì che fusse stato
impegnado Cadauno pegno, ouer qualunque
altro termine che per l'auenir si statuisse
al scoder delli pegni del Monte tal pegni
con uerità sia riscosso ouer uenduto ò per
alcun modo diretto, ouer indiretto riformar
si possa, aciò che altri, et più persone del Comodo,
et beneff.tio di esso Monte participar possi cet.

XIII Non possino esser tolti per pegni beni alcuni
deputadi al Culto divin, ouero di Chiesa, et sim=
=ilmente non possino esser tolti per pegno lavorieri
tagliati imperfetti de sarti, ouer d'altri artefici,

et similmente non possino tuor per pegno Armi di qualunq. sorte spettante all'esser=
=citio del Soldato ne Barde, ne altre cose pertinenti all'uso di Guerra, ne di offesa, ne di diffesa di alcuna qualsivoglia persona etc.

XIIII Che qualunq.e persona si trouerà hauer tolto ad'impristido dal Monte p cagion uitiosa, et di superfluità perda il pegno il qual lui hauerà impristado, qual subito uender si debbi, et del tratto di quelli sia sodisfatto il monte, et lo resto si diuida in tre parti, delle qual una sia dell'accusador, una del Massaro, et Nod.o p metà, et la terza del Monte; et se tal pegno fusse impegnato p terza persona, la qual secretamente quello hauesse fatto quel tale s'intenda condannato in tanto quanto sarà sta impristado da esser diuiso ut ante &.

XV Che qualunq.e delli Conseruatori Massaro Nod.o alli quali fosse stato dato in notitia di alcuna offerta, dono, ouer promessa, legatto fatto al monte al presente ò per l'auenir, sia obbligato sotto pena di spergiuro immediate, ò almen in quel di dar

14 nottitia ad esso Massaro se non sarà lui primo,
et essendo lui dar nottia al Nod.°, et ad'uno
delli Conservatori al manco, et subito ne
sia fatto notta nel zornal del Monte, et
in libro delli ordenarij, et poi doue
conueniva, acciò che di tal caso per tutti si
possa hauer nottia, et siano procurate, et
mantenuute le rason di esso Monte etc.

X.mo 6.to Che finito l'offitio di Cadaun Massaro del
santo Monte di Pietà subito siano elletti per
li novi Conservatori, et per lo Clar.mo Rettor due
Periti, et intelligenti Calcolatori, alli quali
in prima dal Clar.mo Pod.à e Cap.° sia mostrato
tutto quello fusse ò fosse stato nel monte
scontrati li libri della cassa con quelli stavano
di fuori, et subito riposti in essa et poi
rese integra rason di ogni administratione
di esso monte, non ostante che hauessero reso,
ouer mostrato rason alli spett. Conservatori,
et quanto per esso, et per essi Calculatori sarà
concluso, sia fermo, et ratto, dechiarando, che
talli calculatori non habbino salario
alcuno etc.
Co

X.^mo 7.° Che ogn'uno delli Capitoli del Monte dove sia fatta mention d'imprestido ò sia de di=
=nari imprestadi al Monte, qual medemo s'intenda esser stato, et ordinato delli depositi di dinari depositadi appresso il Monte, li quali depositi non possino esser fatti per l'avenir, salvo che in esso Monte, et acciò che ogn'uno a quello possa libera, et securamente prestar et sopra quello deponer tutto quello che per Cadauno sarà imprestà al detto Monte, over deposita=
=do sopra esso, non possa per alcuna via, nè modo ad'instantia di alcuno esser sequestrado nè interdetto per alcun modo, ma sempre libera=
=mente render si possa, et debba à chi quello haverà depositado, et prestado, overo a quello ò quelli che sarà scritto, et ordinato si disborsi et come è detto restituir si debba et restituen=
=dolo il Monte, et suoi officiali siano liberi=
=ti non ostante sequestro, nè interdetto che gli fosse fatto etc.

X.^mo 8.° Che alcun Nod.° il qual de cetero sarà rogado da alcun testator sia obligato recordargli

15 se gli piacerà di lasciar alcuna cosa al Monte sotto pena de ₤ cinquanta p. cadauna volta, che non facesse tal interrogatione la qual s'intenda non esser stata fatta, et esser incorso nella pena, se in esso Testo. non esserivi tal testator non voler non voler lasar, ouer Lassatto al detto monte della qual pena la 3.za parte sia delli accusatori, et l'altro terzo del monte, et sotto detta pena sia obligato tal Nod.o frà termine di giorni otto doppo fatto lo legatto, et seguita la morte del Testator dar notitia al massaro ouer alli conservatori etc.

X.mo 9.o Che li officiali vechi subito finito l'officio loro, siano tenuti, et obligati sotto debbito di sagramento nel publico Arengo di San Zorzi inanzi che si aleggano li noui suoi successori far legger, et publicar il tenor di tutti dessi presenti capitoli affinche siano inuiolabilm.te osseruati, et debbano consegnar alli detti suoi noui successori tutti li dinari, pegni, libri, et altre cose di esso Monte sotto pena di perder il suo salario da esser applicato immediate ad esso Monte, et che detti officiali vechi non possano mouer dall'off.o libro alcuno, ne pegni senza licenza del Clar.mo Rettor

sotto la pena predetta, et siano obligati haver Saldato le sue raggioni con li Rasonati si come si contien nelli Capitoli pred.ti etc.

XX Che per uso di detto Monte, et per Conservation di detti pegni si possa haver una Cassa in Luoco Idoneo, sicuro, et sufficiente, nel qual il Massaro sia obligato convenir, et far dimora ogni di non commandando, ne altrimenti proibito ad imprestar a hore congrue avanti, e doppo disnar cioè un ora de matina, et un ora dopoi disnar ad minus, sonando sempre la Campanella a ciò deputada, et che in esso Luogo di Pietà alcuno delli officiali predetti, ne altri non possa ne debba sotto pena de ducatti cinquanta per cadauno, et cadauna volta che contrafacesse, consentisse o permettesse che de di ò di notte se soni ò canti, ne si facia alcun giuoco permesso ò proibito, ne facia ò tenga alcuna disonestà ò altra dissolutione, ò manzeria, ò simile ma solum sia lecito a loro star, manzar, e habitar honestamente etc.

XXI Che nel principio di cadauna entrata di officiali novi, et Conservatori fra dieci giorni dal di che entreranno, debbano diligentem.te inquerir

circa l'osservatione delli presenti Capitoli come
se portasse gli officioli, et se esercibasse il
profitto, et augumentatione de detto monte
et parendogli circa ciò debbano con intervento
del Clar.mo Rettor, et auttorità sua detti Conservatori
proceder, et deliberar sicome a loro parerà
convenirsi con fede, et Carità. ~

XXII Che li predetti Conservatori possino elleggere all'
off.o del Monte uno ò più servienti, sicome à
loro parerà per la maggior parte di loro, et con
intervento, et Auttorità del Clar.mo Rettor al
governo de pegni, et Beni che perveniranno
al d.to Monte con quel salario che giudicheranno
convenirsi alla sua mercede, et con facoltà
di Cassar, et rimetter, se alcun di loro in alcuna
negligenza, over dolo si ritrovasse, et ciò far
possino senon per lo 3.o del off.o loro, et non altra q.

XXIII Che tutti quelli comprarano pegni al santo Monte
di Pietà per commodità delli Patroni delli Pegni,
et per maggior Carità siano obligati tenir detti
pegni appresso di loro intatti per giorni otto doppo
che li saranno comprati nel qual termine siano
tenuti restituirli detti pegni à detti Patroni
senza guadagno alcuno, et passato detto termine
la Consueta s'intende libera. ~

XXIIII Et acciò ogn'uno con buon animo possi incantar et comprar detti pegni, sia dechiarito che alcun infedele ò alcuno per loro non possino comprar ne incantar li detti pegni, et se alcuno si trovasse che contra la presente deliberatione à nome ò per vender ad' hebrei ò altri infedeli alcuno di detti pegni, siano obligati à restituir il pegno comprado al Patron di quello, et perder debba il dinaro et altretanto più di pena da esser aplicada al Santo Monte per pietà, et all'accusador da esser tenuto secreto, et di più sia bandito di Cividal per anni cinque continui tante fiate quante contrafarà, et suo territorio etc.

XXV Et per estirpar la sagacità della stirpe hebraica inclinata, et solecita al divertir, et dissolver questo Santo Monte, sia statuito per legge inviolabile, se mai si troverà alcun sia qual si voglia, il quale senza bisogno suo, ma à contemplacione di alcun suo amico hebreo sia venuto ad' impristido, et habbia hauto dinari da esso Monte, et ciò constasse legittimamente alli Conservatori, immediate debasi vender detti pegni

17 pegnoradi y tal delinquente al detto monte, et tratto lo cavedal, che pur si uĕderà tutto quel più vada all'accusador del qual si intenderà la verità. Et oltra di questo se tal amico della stirpe Hebrea, et inimico dell'anima sua haverà da pagar sia condenato in ducd.ti vinticinque per ogni fiatta, che lo contrafarà et sia bandito da sacile, et suo Terr.o p anni cinq.e, et non havendo da pagar il bando radoppiato, et la pena pecuni=aria sia applicada gli due terzi al santo Monte, et l'altro terzo al detto accusador alla qual pena soggiacia anco l'inf.o del sopradetto.~

XXVI Et acciò che non intervenga qualcuna esclam=tione della parte di quelli che haveranno impr.stado over depositado à santo Monte tutti quelli che de cetero ò pur nell'avenir impr.sterano, ò depo=siteranno sopra esso Monte siano tenutti ogni ora che intenderanno di cavar il suo denaro darne notitia al massaro, et conservatori affine che habbino tempo di trazer il dinaro pr.detto, et sodisfar al bisogno loro con ogni prontezza.

XXVII Che quando si farà elettione delli conservatori, Massaro, over Nodaro, et fanti gli per li elettori di quelli sia fatta elettione di persone Idonee et sufficienti al Carico loro secondo il parer, et Giud.^o del Clar.^mo Rettor.

XXVIII Che se per l'avenir in alcun tempo accaderà a benef.^o del monte provveder à qualche necessaria occorrenza nella quale non fosse proveduto per li presenti Capitoli, over per stabilir ordine necessario alla conservation di esso monte, et augumento di quello, s'intenda sempre mai esser riservata l'auttorità alli Spett. conservatori che per tempo saranno con lo intervento del Clar.^mo Rettor, et auttorità sua di poter statuir, provveder, et ordinar da novo, et aggionger si come gli pareranno Convenienti, mentre che tutto sarà ordinato et per loro preso sia poi confirmatione delli conservatori, over ogn'uno di loro habbino auttorità di poter andare alli piedi dell' Ill.^ma Signoria affine che sia eseguito et osservato quello per loro, over la Maggior parte di essi sarà preso, et ordinato.

14

XXIX Che per conservation delli presenti Capitoli et ordini siano eletti due di questo Conseglio uno delli Cittadini, et altro delli Popolari quali ilico, et immediate debano a spese del Monte Santo alli piedi di Sua Ill.ma Sig.ria andar per Confir=
=macion di quelli acciò che con maggior efficatia siano eseguiti, et osservati, dichiarando che detti eletti non possino haver mercede alcuna salvo le spese loro da bocca.

In dicto Cons.o per scrutinio electi fuerunt in execut.ne ultimi Capituli ad comparendum Venet. ad pedes Ill.mi Duc: Do: Venetiarum ad impetrandum Confirmationem partis predicte et Capitulorum suprascriptorum

Prospere in C 4 Prospere 9 C 6 Prospere omnes	D. Faventus de Faventis D. Io Paulus Varisius D. Anibal de Populo

Balotati ad Bussolos, et Balotas remansit D: Faventus Cives, et D. Anibal de Populo oratores, et in parte

Dat. in nostro Duc: Palatio die sett.o Augusti Ind.ne IX M.D.LXVI

Pro Pnti Duc: duos, per Scriptura duc: duos pro Bulla ducg: unum AIVB

Fran.^s Angeli Pub.^o V.^{to} Auct.^e, aede Coll.^o
Sacili Not.^s huiusq; sancti montis Pietatis
Cancellarius actualis Capitula ultraspta
aliena sibi fida manu ex.^{re} fecit ex authe-
=nticis, quae cum concordare invenit se fidem
fecit [illegible]